



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 02/03/2026

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

Conversione DL Milleproroghe 2026

E' stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2026, la legge n. 26/2026, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 200/2025 - c.d. Decreto Milleproroghe 2026 - che ha disposto la proroga di alcune agevolazioni contributive previste dal D.L. n. 60/2024 - c.d. Decreto Coesione - tra cui quella inerente al c.d. Bonus Under 35 (L. 27 febbraio 2026, n. 26; art. 14, c. 1-bis, lett. a), D.L. n. 200/2025; art. 22, D.L. n. 60/2024).

La legge è entrata in vigore il 1° marzo 2026.

Conversione DL Milleproroghe 2026 – Bonus Giovani Under 35

Il bonus giovani di cui all'art. 22 del D.L. n. 60/2024 - Decreto coesione - è esteso anche alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate entro il 30 aprile 2026 (termine prorogato dal 31 dicembre 2025).

L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 70% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026 (l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, è del 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025).

Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 (quindi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025) la percentuale di esonero è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore





S T U D I O B A L D I

pag. n°2/2

pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'esonero riguarda un periodo massimo di ventiquattro mesi ed è riconosciuto nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore ovvero di 650 euro se l'assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno -ZES) nonché, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

